DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

Art. 6

Finanziamento degli espropri

Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4- bis, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennita' di esproprio, con priorita' per quelle determinate da sentenze esecutive, nonche' per le indennita' definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilita' delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1991, non più in vigore dal 16 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991
Estremi	Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-6-finanziamento-degli-espropri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it